

Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574

Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1928, n. 11

Costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni**Regio decreto-legge SOSTITUITO
dall'[art. 19 della legge 700 del 1967](#)**VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di costituire un Ente autonomo con personalità giuridica propria che, sotto la vigilanza governativa, adempia alle funzioni di mutuo soccorso, di previdenza e di credito, che sono ora finalità della Associazione nazionale dei ferrovieri – Società di mutuo soccorso costituita il 3 novembre 1881, con sede in Roma, riconosciuta ente morale in virtù del R. decreto 20 settembre 1914, n. 1221 – della Cassa nazionale dei ferrovieri, Società anonima cooperativa di credito, con sede in Bologna, costituita il 26 settembre 1889, e della Cassa nazionale delle comunicazioni. Società anonima cooperativa di credito, con sede in Roma, costituita il 10 gennaio 1926;

Ritenuta inoltre la opportunità di estendere con la creazione del nuovo Ente autonomo a favore di tutti i dipendenti del Ministero delle comunicazioni, le finalità della Cassa nazionale delle comunicazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'Associazione nazionale dei ferrovieri, la Cassa nazionale dei ferrovieri e la Cassa nazionale delle comunicazioni, sono trasformate in un unico Ente autonomo, con personalità giuridica propria.

Il nuovo Ente assume la denominazione di «Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni».

Art. 2

L'Istituto ha sede in Roma ed ha lo scopo:

- a) di assicurare ai soci sussidi giornalieri per casi di malattia, sussidi per vecchiaia, assegni esigibili alla morte, somme da pagarsi a tempo determinato;
- b) di favorire, in genere, atti di previdenza fra i soci e il risparmio;
- c) di promuovere e favorire istituzioni ed aziende che tendano a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni dei soci;
- d) di esercitare il credito con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di cui all'[art. 20](#);
- e) di assumere la rappresentanza di Istituti di credito e di previdenza, di assicurazioni mutue e cooperative e l'esercizio di esattorie e ricevitorie;
- f) di assumere l'impresa, l'appalto e la gestione diretta o indiretta, ed in quel modo che il Consiglio di amministrazione stabilirà, di servizi aventi comunque carattere di accessorialità e di connessione con i servizi delle comunicazioni;
- g) di assumere servizi di natura bancaria, inerenti l'esercizio dei trasporti. (*Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#)*)

Art. 3

Il capitale dell'Ente è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare della Associazione nazionale dei ferrovieri, della Cassa nazionale dei ferrovieri e della Cassa nazionale delle comunicazioni, della quota di partecipazione degli iscritti, degli utili devoluti ad aumento di capitale come all'[art. 19](#).

Saranno pure assunti dall'Istituto i debiti e gli oneri contabilmente accertati dell'Associazione nazionale dei ferrovieri e della Cassa nazionale delle comunicazioni.

Art. 4

Possono essere iscritti all'Ente tutti i dipendenti del Ministero delle comunicazioni, i funzionari e gli agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelle delle reti tranviarie.

Sono invece iscritti d'ufficio all'Ente, e senza diritto di recesso, i soci dell'Associazione nazionale dei ferrovieri e gli azionisti della Cassa nazionale dei ferrovieri e della Cassa nazionale delle comunicazioni.

Art. 5

I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale dell'Istituto, di L. 50.

Art. 6

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto del presidente e di otto consiglieri.

Il presidente e i cinque consiglieri sono designati dal DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; gli altri tre consiglieri sono designati rispettivamente dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero delle corporazioni e dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni.

Il Consiglio eleggerà ogni anno, fra i consiglieri, un vice presidente. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 7

Nel regolamento generale, da approvarsi a norma dell'[art. 20](#), verranno determinati i poteri del presidente, del vice presidente e del Consiglio di amministrazione e saranno determinati gli emolumenti da corrispondere al presidente, al vice presidente, ai consiglieri ed ai sindaci.

Con lo stesso regolamento potrà essere stabilita la creazione, in seno al Consiglio, di un Comitato esecutivo, con indicazione delle relative facoltà ed attribuzioni. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 8

L'ordinaria sorveglianza della gestione dell'Istituto è esercitata da un Collegio di sindaci, composto di tre effettivi e tre supplenti, che durano in carica quattro anni.

I tre sindaci effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero delle corporazioni e dall'Ispettorato per la difesa, del risparmio e per l'esercizio del credito.

I tre sindaci supplenti sono designati rispettivamente dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero delle corporazioni e dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 9

L'esercizio annuale dell'Istituto comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio d'amministrazione compila il bilancio secondo le norme contabili e le disposizioni regolamentari.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio il bilancio dovrà essere comunicato con la relazione e con i documenti giustificativi al Collegio dei sindaci.

Art. 10

I sindaci esamineranno il bilancio dell'Istituto e lo invieranno al Consiglio con la propria relazione, entro quindici giorni dalla comunicazione, di cui all'articolo precedente.

Art. 11

Entro i quindici giorni successivi, copia del bilancio, con la relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, sarà trasmessa, a cura del presidente, ai ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni e all'Ispettorato per la difesa, del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il bilancio sarà approvato con proprio decreto dal Ministro per le comunicazioni, su conforme parere del Ministro delle corporazioni e dell'Ispettorato anzidetto. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 12

L'Istituto è soggetto alla vigilanza dei Ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni e dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 13

L'Istituto dovrà trasmettere ai Ministeri delle comunicazioni, Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed economia nazionale copia degli ordini del giorno delle adunanze del Consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei verbali delle deliberazioni non oltre gli otto giorni successivi a quello delle singole adunanze. *(Comma così modificato dall'[art. 2 del RDL 2152 del 1938](#))*

Le deliberazioni prese diverranno esecutive dopo otto giorni da quello in cui saranno pervenute ai Ministeri, se essi entro tale termine non avranno fatto conoscere le proprie osservazioni all'Istituto.

Art. 14

L'Istituto dovrà rimettere bimestralmente, ai Ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni e all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la situazione dei conti, e ciò entro trenta giorni dalla data cui la situazione stessa si riferisce. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 15

I Ministeri delle comunicazioni e dell'economia nazionale, di concerto anche con l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, potranno disporre che in qualsiasi momento siano eseguite ispezioni all'Istituto, il quale ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'incaricato dell'ispezione tutti i libri, registri e documenti e di fornire tutti i chiarimenti che dal medesimo fossero richiesti. *(Comma così modificato dall'[art. 2 del RDL 2152 del 1938](#))*

I risultati di ogni ispezione dovranno essere accertati per mezzo di processo verbale, in cui sarà fatta menzione anche delle eventuali contestazioni dei rappresentanti dell'Istituto.

Il processo verbale sarà firmato da tutti gli intervenuti i quali potranno farvi inserire le dichiarazioni che ritenessero necessarie.

Il processo verbale è comunicato dal funzionario incaricato dell'ispezione ai Ministeri delle comunicazioni, l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed economia nazionale, con apposita relazione, in cui egli dovrà esporre le proprie osservazioni e i giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cause degli inconvenienti eventualmente accertati ed ai provvedimenti necessari per rimuoverli. *(Comma così modificato dall'[art. 2 del RDL 2152 del 1938](#))*

Una copia del processo verbale dell'ispezione è consegnata all'Amministrazione dell'Ente e dovrà essere comunicata al Consiglio di amministrazione, al quale pure saranno fatte conoscere le osservazioni dei predetti Ministeri sui risultati dell'ispezione.

Art. 16

Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, l'amministrazione ordinaria può essere disciolta quando ne sia ravvisata la necessità o l'opportunità. Con lo stesso decreto, sono nominati un commissario straordinario e un Comitato di sorveglianza.

L'esercizio e la durata dell'amministrazione straordinaria sono disciplinati dalle norme, in quanto applicabili, del [titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375](#), modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Le attribuzioni demandate dalle norme anzidette all'Ispettorato sono esercitate da questo congiuntamente ai Ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 17

(Articolo abrogato dall'[art. 3 del RDL 2152 del 1938](#))

Articolo abrogato [L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dal Ministero delle comunicazioni di concerto con i Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze, ed è esercitata dal Regio commissario se è sciolta l'Amministrazione ordinaria o, se l'Amministrazione stessa non è sciolta, dal Collegio dei sindaci, ovvero da un commissario speciale, d'intesa col Collegio dei sindaci.

Il commissario speciale sarà pure nominato con decreto Reale proposto dal Ministero delle comunicazioni di concerto con gli altri due dell'economia nazionale e delle finanze.]

Art. 18

L'Istituto può essere messo in liquidazione con decreto da emanarsi dal DUCE, Primo Ministro segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio, e per l'esercizio del credito.

La liquidazione sarà regolata dalle norme, in quanto siano applicabili, del [titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375](#), modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Le attribuzioni demandate dalle norme anzidette all'Ispettorato sono esercitate da questo congiuntamente ai Ministeri delle comunicazioni e delle corporazioni.

L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo rimborso delle quote di capitale versate dagli iscritti ad istituzioni che esercitano la loro attività a favore delle categorie di funzionari e agenti che, possono essere soci dell'Istituto e che saranno designate con decreto da emanarsi nelle forme indicate nel primo comma. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 19

Agli iscritti all'Istituto sarà corrisposta, sugli utili netti del bilancio approvato di ogni esercizio, una quota parte non superiore al sei per cento delle somme apportate dagli iscritti stessi a capitale dell'Ente.

Gli utili rimanenti saranno così destinati:

il venti per cento al fondo di previdenza per il personale;

l'ottanta, per cento in aumento del patrimonio dell'Istituto. *(Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#))*

Art. 20

Con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentito il Comitato suddetto, sarà approvato il regolamento generale dell'Istituto.

Nel regolamento generale saranno stabilite le norme di carattere tecnico-finanziario per disciplinare i vari servizi dell'Istituto ed in particolare quelli della previdenza, delle assicurazioni e del credito. (*Articolo così sostituito dall'[art. 1 del RDL 2152 del 1938](#)*)

Art. 21

Gli atti e i contratti dell'Istituto per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a beneficio dell'Ente, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.

Disposizioni transitorie**Art. 22**

Il primo esercizio dell'Istituto si inizierà il 1° gennaio 1928 e si chiuderà il 31 dicembre 1928.

Per il primo quadriennio i membri del Consiglio di amministrazione, da nominarsi a norma dell'art. 6, ultimo capoverso, dagli iscritti dell'Istituto, saranno invece nominati dal Capo del Governo.

Art. 23

L'associazione nazionale dei ferrovieri e la Cassa nazionale dei ferrovieri a mezzo dei propri commissari prefettizi compileranno con le norme dei rispettivi statuti i loro bilanci al 31 dicembre 1927.

Detti bilanci saranno dai commissari stessi sottoposti, entro il mese di febbraio 1928, al Collegio sindacale dell'Istituto, di cui all'[art. 8](#).

I bilanci con la relazione dei sindaci saranno presentati al Ministero delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze per ottenere l'approvazione giusta il precedente [art. 11](#).

Art. 24

Tutte le azioni della Cassa nazionale dei ferrovieri saranno ritirate ed annullate ed il loro valore, determinato con l'aggiunta al valore nominale dell'ammontare delle riserve risultante dal bilancio di cui all'articolo precedente, sarà attribuito ai singoli possessori delle azioni stesse come quota di compartecipazione al capitale di esso.

Qualora ad un singolo possessore delle predette azioni sia attribuita una quota di partecipazione al capitale del nuovo Istituto inferiore a L. 50, sarà accreditata, fino a completamento della quota medesima, la parte degli utili netti che potrà spettargli in base alla ripartizione dell'[articolo 19](#).

Le infrazioni di somma che risultassero in più delle singole quote di L. 50 potranno essere, dai possessori delle azioni, annullate, o ritirate oppure completate con l'aggiunta della differenza per formare una nuova quota.

Art. 25

L'Istituto assumerà tutto il personale dipendente dell'Associazione nazionale dei ferrovieri, dalla Cassa nazionale dei ferrovieri e dalla Cassa nazionale delle comunicazioni con l'anzianità, diritti ed obblighi risultanti da contratti e da regolamenti.

Art. 26

Fino a che non sarà approvato il regolamento generale di cui all'[art. 20](#) ed ove non provvedano le disposizioni del presente decreto, saranno applicate dall'Istituto le norme degli statuti dell'Associazione nazionale dei ferrovieri e della Cassa nazionale dei ferrovieri, in quanto non siano incompatibili.

Art. 27

La Cassa nazionale delle comunicazioni cesserà il 31 dicembre 1927 ed alla stessa data chiuderà il proprio bilancio, che dal commissario sarà sottoposto all'esame dei sindaci e comunicato ai Ministeri delle comunicazioni, dell'economia nazionale e delle finanze per l'approvazione giusta l'[art. 11](#).

Il valore reale delle azioni già sottoscritte sarà determinato in base all'attivo netto accertato in bilancio e sarà computato come compartecipazione al capitale del nuovo Istituto secondale norme dell'[art. 24](#).

Art. 28

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927